

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis**  
**n. 8-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PETRICCA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL SENATORE **NICOLA MANCINO**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELL'INTERNO *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI DOTTORI **ANGELO FINOCCHIARO** E **ALESSANDRO VOCI**

per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 61, numero 9, e 378 del codice penale  
(favoreggiamento personale)

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica**  
**presso il Tribunale di Roma**

**il 26 ottobre 1994**

**Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1994**

ONOREVOLI SENATORI. - Il 18 ottobre 1994, il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Nicola Mancino, nella sua qualità di Ministro dell'Interno *pro tempore*, e dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 61, numero 9, e 378 del codice penale (favoreggiamento personale).

Il 26 ottobre 1994, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 2 novembre 1994 e deferita alla Giunta il 31 ottobre 1994.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 15 novembre e del 7, 13 e 15 dicembre 1994.

La Giunta ha proceduto all'audizione del senatore Mancino (seduta del 15 novembre) e dei dottori Finocchiaro e Voci (seduta del 15 dicembre) che hanno fornito chiarimenti, ai sensi dell'articolo 135-bis comma 2, del Regolamento del Senato. Il senatore Mancino e il dottor Voci hanno altresì presentato memorie.

La relazione del Collegio per i reati ministeriali illustra la richiesta con le seguenti considerazioni.

Il 12 novembre 1993 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma informava il Collegio per i reati ministeriali che, nell'ambito delle indagini sui fondi riservati del SISDE, alcuni funzionari del Servizio avevano fornito elementi tali da fare ipotizzare, a carico del senatore Mancino, il reato di peculato - in relazione a somme erogate dal SISDE per scopi e finalità del tutto private del senatore Mancino - e di favoreggiamento personale, in

ordine alla presunta partecipazione dell'ex Ministro dell'Interno ad un accordo fraudolento volto a fornire una versione concordata da dare all'Autorità Giudiziaria in merito all'appartenenza al SISDE di alcuni fondi reperiti presso la Banca Carimonte.

La Procura aveva chiesto l'archiviazione per le due ipotesi di reato, rilevando che, per quanto concerneva il peculato, l'accusa era risultata del tutto infondata sulla base di documenti prodotti dallo stesso Ministro Mancino e che, per quanto riguardava il favoreggiamento, nessuno degli interrogati aveva fornito elementi circa la partecipazione del senatore Mancino alle riunioni che si erano svolte al fine di mettere a punto l'ipotizzata versione concordata.

Successivamente la Procura aveva modificato la richiesta di archiviazione chiedendo che il Collegio procedesse ad indagini nei confronti del senatore Mancino in ordine al solo reato di favoreggiamento personale in concorso con i prefetti Parisi, Finocchiaro e Voci, che avevano tutti rivestito la carica di Direttore generale del SISDE, nonché con il Prefetto Lauro, capo di gabinetto del Ministro dell'Interno.

Il Collegio rileva come, una volta esperita l'ampia istruttoria richiesta dalla Procura della Repubblica, quest'ultima abbia nuovamente ritenuto doversi disporre l'archiviazione quanto alle posizioni del senatore Mancino e del Prefetto Parisi, rilevata l'infondatezza delle accuse mosse nei loro confronti, mentre abbia chiesto il rinvio a giudizio dei prefetti Finocchiaro, Lauro e Voci per concorso nel reato di favoreggiamento personale.

Il Collegio ritiene innanzitutto di non poter condividere la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nei confronti del senatore Mancino in ordine al reato di favoreggiamento.

In merito alla richiesta di archiviazione il Collegio per i reati ministeriali solleva peraltro un duplice ordine di rilievi. In primo luogo argomenta che l'archiviazione della posizione concernente reati ministeriali non è assimilabile al provvedimento di archiviazione ordinaria, così come previsto dagli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale. I poteri del Collegio, pertanto, in sede di archiviazione, si riducono fortemente rispetto all'archiviazione ordinaria. Nel caso dei reati ministeriali, a differenza dell'archiviazione prevista dal codice di procedura penale, infatti, tale provvedimento non è impugnabile, la sua formazione prescinde dall'apporto probatorio della parte privata e il Collegio è libero di svolgere l'attività di indagine secondo l'ampiezza che ritiene più opportuna. Per i suddetti motivi il provvedimento di archiviazione concernente reati ministeriali, a giudizio del Collegio, può essere adottato «solo quando sussistano fatti obiettivi che escludano in maniera inequivocabile la sussistenza della responsabilità penale e che siano tali da non richiedere l'ulteriore esame del giudice secondo lo schema del processo». Operando diversamente, il Tribunale dei ministri ritiene che verrebbero sottratte alla logica del giudizio proprio quelle vicende che, per la loro delicatezza, meriterebbero un esame approfondito.

In secondo luogo il Collegio si oppone alla richiesta di archiviazione perchè ritiene che dalle indagini svolte emergano elementi probatori tali da non escludere l'attendibilità delle accuse rivolte al senatore Mancino da parte del prefetto Malpica.

\* \* \*

Svolta tale premessa di carattere generale, il Collegio procede ad una ricostruzione dei fatti antecedenti la vicenda in questione.

In base alle testimonianze rese dall'Ambasciatore Fulci, già Segretario Generale del CESIS, al Collegio per i reati ministeriali, questi - quasi in coincidenza con l'assunzione di tale incarico (luglio 1991) - era venuto a conoscenza della situazione irregolare di alcuni funzionari del SISDE

che rivestivano posizioni chiave nel Servizio. In particolare i signori Finocchi e De Pasquale, rispettivamente Capo di gabinetto del direttore del SISDE Malpica e Dirigente del Servizio logistico del Servizio, risultavano essere soci di maggioranza dell'Agenzia di viaggi MIURA TRAVEL, presso la quale, per disposizione interna del Malpica, venivano acquistati tutti i biglietti di viaggio del SISDE. Risultava inoltre che la loro situazione economica, una volta trasferiti dall'amministrazione del Cesis a quella del SISDE, fosse sproorzionata rispetto ai proventi percepiti dal Servizio. L'Ambasciatore Fulci aveva informato di tali irregolarità il Presidente del Consiglio dei ministri Andreotti ed il suo successore, Presidente Amato, in base alle disposizioni del quale fece poi operare controlli sull'affidabilità di tutti i funzionari dei Servizi. Da tale indagine emerse che i signori Finocchi, Di Pasquale, Martucci e Broccoletti erano riusciti a procurarsi cospicui ed improvvisi arricchimenti. A seguito di analoghe denunce presentate dal Fulci al successore di Malpica al vertice del SISDE, Prefetto Voci, quest'ultimo dispose un'indagine interna dalla quale non emersero responsabilità a carico dei funzionari. Da quel momento l'Ambasciatore Fulci non fu più ricevuto dal Presidente Amato, al quale avrebbe dovuto riportare l'esito delle indagini da questo richieste.

L'onorevole Amato, interrogato dal Collegio, riferisce di aver parlato con il Ministro dell'Interno Mancino delle suddette situazioni irregolari e come quest'ultimo si fosse limitato ed esternare le sue perplessità ed i suoi dubbi.

Proseguendo nella ricostruzione dei fatti, il Collegio riferisce di un altro colloquio intercorso tra il Presidente del Consiglio Amato ed il Ministro Mancino nel luglio 1992, nel corso del quale Amato, sollecitato dalla Segreteria politica del Partito socialista, avanzò la proposta di promuovere il signor Finocchi a Vice Direttore del SISDE. Secondo la testimonianza dell'onorevole Amato, il Ministro Mancino gli avrebbe risposto che conveniva «tenere nel cassetto la segnalazione perchè (Finocchi) era un

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personaggio discusso». Alla medesima proposta, avanzata dal Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica Scalfaro, quest'ultimo reagì con un commento pesantemente negativo.

\* \* \*

Il Collegio passa quindi ad illustrare i fatti da cui trae origine il procedimento a carico dell'onorevole Mancino.

Nel corso di un'indagine presso la Banca Carimonte, il sostituto procuratore Vinci rinvenne, verso la fine del 1992, alcuni conti bancari intestati a funzionari del SISDE per un valore complessivo di 14 miliardi di lire. Il dottor Vinci chiese al direttore del SISDE, prefetto Finocchiaro, di accertare a che titolo tali somme fossero intestate ai signori Broccoletti, Finocchi, Di Pasquale, Martucci e Sorrentino. Il Finocchiaro informò immediatamente il Ministro Mancino il quale gli avrebbe chiesto (secondo la testimonianza resa dallo stesso Finocchiaro al sostituto procuratore Frisani, che avviò più tardi una seconda indagine sul SISDE) «di seguire attentamente la questione e se i soldi fossero risultati del Servizio, di farli rientrare». I funzionari intestatari dei conti, interrogati qualche giorno dopo dal sostituto procuratore Vinci, affermarono di detenere quelle somme a titolo fiduciario in nome e per conto del SISDE per le occorrenze istituzionali del Servizio. Il dottor Vinci, considerata attendibile la versione fornita, concluse quindi l'indagine con la restituzione dei fondi rinvenuti presso la Banca Carimonte al direttore del SISDE, prefetto Finocchiaro.

Su disposizione del Ministro Mancino, i funzionari Finocchi e Di Pasquale, in seguito ai fatti descritti, furono sollevati dai loro incarichi e destinati ad uffici di collegamento con la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza e con il Ministero dell'Interno, conservando però la loro appartenenza al SISDE. Gli altri funzionari intestatari dei conti bancari furono destinati alle amministrazioni di provenienza con enorme ritardo, quasi un anno dopo il rinvenimento dei fondi presso la Banca Carimonte.

Il Collegio esamina poi i fatti verificatisi nel periodo in cui, secondo le affermazioni del Prefetto Malpica, il Ministro Mancino avrebbe posto in essere gli atti di favoreggiamento.

Nel corso della successiva indagine disposta dal sostituto procuratore Frisani, nella primavera del 1993, sulla bancarotta fraudolenta relativa al fallimento dell'Agenzia di viaggi MIURA TRAVEL, questi scopri, oltre ai conti presso la Carimonte, alcuni conti bancari presso l'Istituto di credito di San Marino, sempre intestati ai citati funzionari del SISDE, il cui valore complessivo ammontava a 38 miliardi di lire.

Secondo le testimonianze rese dal Prefetto Malpica al Pubblico Ministero ed al Collegio, in seguito al rinvenimento dei fondi presso l'Istituto di credito di San Marino, egli si recò dal Ministro dell'Interno Mancino al Viminale «perchè temeva che le cose si sarebbero messe in modo da pregiudicare solo lui se avesse tenuto ferma, anche durante l'indagine Frisani, la tesi del rapporto fiduciario». Sempre secondo le affermazioni del Prefetto Malpica, il Ministro avrebbe risposto «Va bene, faccia come crede», come a dire «non sei tenuto assolutamente a confermare la versione del rapporto fiduciario» (come ha spiegato in un successivo interrogatorio sempre il Malpica).

Il prefetto Malpica afferma inoltre di aver ricevuto una telefonata dal Ministro Mancino nel maggio 1993. Questi gli avrebbe comunicato che «conveniva insistere sulla versione già data: aveva saputo che i funzionari indagati sarebbero stati arrestati, ma che se avessero insistito sulla tesi che si trattava di fondi del SISDE, messi sulla Carimonte per ragioni di copertura, con dei buoni avvocati se la sarebbero cavata. Mi tranquillizzò per quel che mi riguardava direttamente».

Il Collegio individua nel comportamento del senatore Mancino, così come riferito dal Prefetto Malpica, una serie di costanti che ricorrono anche nella condotta assunta dal Ministro dell'Interno sin dallo svolgimento della prima indagine sui fondi del SISDE, operata dal sostituto procuratore Vinci. La coerenza tra i comportamenti

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

adottati dal senatore Mancino nel corso delle due indagini disposte dalla magistratura sul caso SISDE, attribuisce, secondo il Collegio, credibilità alle accuse a questo rivolte dal Prefetto Malpica.

In particolare il Collegio per i reati ministeriali sottolinea come il Ministro Mancino, sebbene a conoscenza della irregolarità delle posizioni dei funzionari del SISDE in questione, non ne avesse fatto cenno al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (SIS) che, nelle relazioni sull'attività dei servizi del 3 agosto 1993 e del 14 febbraio 1994, stigmatizzò fortemente tale comportamento omissivo da parte dei responsabili politici e amministrativi del Servizio. Il Collegio precisa come, anche dopo l'inizio dell'indagine sul fallimento dell'Agenzia di viaggi MIURA TRAVEL (primavera 1993), il Ministro Mancino non avesse fatto alcun cenno al rinvenimento dei fondi presso la Banca Carimonte ed alle circostanze relative alla bancarotta della suddetta agenzia di viaggi, nonostante le sollecitazioni del Comitato parlamentare presieduto dal senatore Pecchioli.

Il Ministro Mancino giustificò un tale comportamento omissivo dinanzi al Comitato affermando che l'inchiesta giudiziaria del sostituto procuratore Vinci si era ormai conclusa.

A giudizio del Collegio il comportamento adottato dal senatore Mancino si risolve in una condotta volta, di fatto, a coprire la responsabilità dei funzionari, della cui colpevolezza era sicuramente consapevole in quanto ne aveva disposto il trasferimento ad altri incarichi.

A dimostrazione di quanto affermato, il Collegio ricorda infatti che del rinvenimento dei conti presso la Banca Carimonte, il Ministro parlò al Presidente del Consiglio Amato solo quando l'indagine del sostituto Vinci era stata conclusa.

Avendo quindi riscontrato che, nonostante i sospetti sorti in tutti, il Ministro Mancino non rivelò, con un comportamento caratterizzato da silenzi, omissioni e tolleranze, le gravi responsabilità a carico dei funzionari del SISDE - emerse dall'in-

indagine svolta dall'Ambasciatore Fulci, nonché dal successivo rinvenimento dei 14 miliardi di lire depositati presso la Banca Carimonte - il Collegio, ravvisando in tale comportamento la dignità di un elemento di verifica che fornisce la prova logica delle dichiarazioni del Malpica, ritiene sussistano le condizioni per non aderire alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e chiede pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Mancino, per il reato di favoreggiamento personale.

\* \* \*

Il Collegio esamina quindi la posizione dei Prefetti Voci e Finocchiaro, che rivestirono la carica di Direttore generale del SISDE, rispettivamente dal 2 settembre 1991 al 9 agosto 1992 e dal 10 novembre 1992 al 9 agosto 1993.

Il prefetto Voci sarebbe reo confesso, avendo ammesso - nel corso dell'interrogatorio davanti al p.m. Frisani del 25 maggio 1993 - di aver reso una versione falsa circa la provenienza dei fondi riservati, su suggerimento dei Prefetti Malpica e Finocchiaro allo scopo di «sistemare la faccenda». Voci avrebbe inoltre definito come «rubati» dai funzionari i fondi rinvenuti presso la Banca Carimonte e avrebbe spiegato che, per tale motivo, si rese necessario formalizzare il rientro del denaro redigendo due «verbalini» che documentassero (ex post) il rendiconto della gestione dei fondi del SISDE, comprensiva dei 14 miliardi, al momento del passaggio delle consegne da Malpica a Voci e da Voci a Finocchiaro. I verbalini furono firmati dai tre Prefetti, ma successivamente distrutti.

Anche il Prefetto Finocchiaro avrebbe ammesso, nel corso dell'interrogatorio reso davanti al Collegio il 31 gennaio 1994, la creazione di tali verbalini, ma ne avrebbe motivato la formazione con la necessità di dare giustificazione interna e formale al rientro della somma e di contrastare eventuali future rivendicazioni da parte dei funzionari indagati.

Ad avviso del Collegio, tale motivazione è poco credibile: se il Finocchiaro aveva

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

necessità di contabilizzare la somma rientrata nelle casse del SISDE, poteva farlo al momento della restituzione del denaro da parte del P.M. Vinci, facendola poi risultare nel rendiconto finale che sarebbe stato elaborato alle scadenze previste o alla cessazione della sua carica. Inoltre, la versione fornita dal Finocchiaro risulta smentita dalla successiva distruzione dei verbali: la verità, ad avviso del Collegio, è che, dopo la ritrattazione del Prefetto Voci, la presenza di tali documenti «falsi» costituiva una pericolosa prova documentale dell'accordo fraudolento e andava pertanto distrutta.

Inoltre, secondo quanto dichiarato dal generale Lisetti, all'epoca capo di gabinetto del SISDE, il Prefetto Finocchiaro, durante la prima inchiesta Vinci, parlò di «restituzione del denaro» ancor prima di incontrarsi con i funzionari per chiedere loro spiegazioni. Da ciò emergerebbe il tentativo di risolvere il problema della titolarità dei conti, fornendo agli stessi funzionari sospettati di illeciti una via d'uscita, che avrebbe altresì permesso di evitare lo scandalo.

Infine, ad avviso del Collegio, il ruolo del Prefetto Finocchiaro nella vicenda non sarebbe stato limitato ai rapporti con i suoi predecessori (Malpica e Voci) e con i funzionari inquisiti, ma avrebbe assunto rilevanza come anello di congiunzione tra questi ultimi e il Ministro Mancino. Lo stesso Finocchiaro ha infatti dichiarato di aver sempre tenuto informato il Ministro della evoluzione della vicenda, non limitandosi a riferire i fatti, ma esprimendo la sua personale valutazione al riguardo.

Tutti questi elementi ora evidenziati, portano il Collegio a concludere per la sussistenza dell'ipotesi del concorso nel reato di favoreggiamento fra i Prefetti Voci e Finocchiaro e il Ministro Mancino. Ritiene infatti il Collegio inquirente che «nel reato di favoreggiamento, fermi restando gli obiettivi comuni perseguiti, e cioè quelli di deviare le investigazioni dell'autorità giudiziaria, possono realizzarsi più condotte le quali, pur conservando una loro autonomia nel contesto della

realizzazione del reato, sono di volta in volta collegate l'una all'altra con una continuità che finisce col fonderle nell'unica finalità che le muove».

\* \* \*

Il Collegio esamina infine la posizione dei Prefetti Parisi e Lauro.

Per quanto riguarda il Prefetto Parisi, all'epoca capo della Polizia, l'accusa a lui rivolta dal Prefetto Malpica è completamente caduta in sede di confronto. Il Collegio ritiene pertanto che, in presenza di un'accusa poi chiaramente ritrattata ed in mancanza di altri elementi di prova, vada emesso provvedimento di archiviazione.

Per quanto attiene alla posizione del Prefetto Lauro, all'epoca capo di gabinetto del Ministro Mancino, le accuse mosse dal Malpica nei suoi confronti si sono andate progressivamente attenuando fino a risultare che la sua condotta nella vicenda non fu attiva, ma si limitò ad una mera presenza ad un colloquio avente ad oggetto i fondi rinvenuti presso la Banca Carimonte. Non essendo emersi autonomi elementi di accusa che contrastino con tale ultima versione fornita dal Malpica, il Collegio ritiene di dover escludere che il Prefetto Lauro abbia tenuto una condotta di favoreggiatore. Reputa infatti che «per integrare gli estremi del delitto di favoreggiamento è necessario un comportamento idoneo ad intralciare o ritardare le investigazioni dell'autorità giudiziaria e tale certamente non è quello del soggetto che assiste semplicemente ad un accordo».

Pertanto il Collegio dispone l'archiviazione delle posizioni dei Prefetti Parisi e Lauro per non aver commesso il fatto.

\* \* \*

Nella seduta della Giunta del 15 novembre 1994 il senatore Mancino ha fornito chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato ed ha altresì presentato memorie e prodotto alcuni documenti.

Innanzitutto fa presente che le indagini svolte dall'Ambasciatore Fulci sull'affidabilità dei funzionari del SISDE si conclusero

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con l'archiviazione, nel giugno 1992, cioè prima della sua nomina a Ministro dell'Interno. Nessuno lo informò poi che era in corso una inchiesta amministrativa su tali funzionari.

Nega recisamente di aver partecipato ad incontri al fine di deviare le indagini. D'altro canto, i fatti all'origine della inchiesta del sostituto procuratore Vinci si erano verificati cinque o sei anni prima della sua nomina a *Ministro dell'Interno*, avvenuta il 28 giugno 1992. A conclusione dell'indagine il dottor Vinci restituì, con regolare verbale, l'intera somma al prefetto Finocchiaro, accettando quindi la versione fornita dai funzionari da lui interrogati secondo la quale si trattava di denaro da loro detenuto a titolo fiduciario, in nome e per conto del SISDE. Se lo stesso magistrato decise di chiudere amministrativamente la vicenda, come avrebbe potuto il Ministro dell'Interno, peraltro completamente estraneo alla precedente gestione del SISDE, andare oltre?

In merito all'inchiesta svolta dal sostituto Frisani, nega di aver incontrato il Prefetto Malpica e sostiene che la telefonata del 29 maggio 1993 ebbe un contenuto diverso da quello indicato dal Prefetto: si parlò infatti del progetto di variante al piano regolatore del Comune di Torino di cui all'epoca Malpica era commissario.

Lo stesso Malpica ha ammesso che il suo convincimento circa la partecipazione del Ministro all'accordo «fraudolento» si basa su semplici deduzioni, essendosi la riunione tenuta presso l'Ufficio del Capo di gabinetto Prefetto Lauro. L'accertata estraneità del dottor Lauro - nei cui confronti il Collegio ha disposto l'archiviazione del procedimento per non aver commesso il fatto - avrebbe dovuto indurre l'organo inquirente ad archiviare anche nei suoi confronti.

Per quanto riguarda il suo «presunto comportamento omissivo», ricorda di aver rimosso, nel febbraio del 1993, il Prefetto Malpica dalla carica di Direttore generale dell'Amministrazione civile e di aver invitato il Prefetto Finocchiaro ad allontanare, per ragioni prudenziali, le persone chiacchierate.

In relazione all'accusa mossa dal Collegio di non aver informato dei fatti il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (SIS), rileva che, se avesse parlato della vicenda Carimonte, avrebbe dato ad intendere che non si trattava di una normale operazione di restituzione di somme appartenenti al SISDE.

Dichiara poi di non ritenere ammissibile una richiesta di autorizzazione a procedere basata su fatti che non integrino gli estremi di alcun reato; tale impostazione potrebbe condurre ad una ingiustificata disparità di trattamento tra comuni cittadini e ministri, a danno di questi ultimi.

Non condivide infine le motivazioni che spingono il Collegio a rigettare la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero, ritenendo che, nel dettare la normativa concernente la procedura per i reati ministeriali, il legislatore abbia stabilito una serie di deroghe al procedimento ordinario tra le quali non compaiono però disposizioni in tema di archiviazione diverse da quelle stabilite dal codice di procedura penale.

Tutti questi aspetti lo inducono ad esprimere forti riserve sulle motivazioni che stanno alla base della richiesta di autorizzazione a procedere, la quale non si sottrae ad un giudizio negativo anche e soprattutto per l'atteggiamento persecutorio che da essa traspare.

Il dottor Alessandro Voci ha depositato, in data 15 novembre 1994, una memoria con la quale rileva che la richiesta avanzata dal Collegio per i reati ministeriali nei suoi confronti appare fondata su un'errata qualificazione giuridica dei fatti ascrittigli. Evidenza in primo luogo come il preteso accordo sulla falsa versione da fornire all'autorità giudiziaria non integri di per sé il reato ipotizzato, dovendo l'accordo sostanziarsi in una condotta che consenta la consumazione del reato di favoreggiamento (ad esempio fornendo false informative all'autorità inquirente). Ora l'unica condotta riconducibile all'accordo raggiunto sarebbe desumibile dalle false affermazioni da lui rese al sostituto procuratore Frisani. Non si tratta pertanto di un'ipotesi di

favoreggiamento personale ai sensi dell'articolo 378 del codice penale, ma piuttosto di falsa testimonianza ex articolo 371 del codice penale. Ora, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che la differenza tra i due reati, favoreggiamento personale e falsa testimonianza, va ravvisata nel fatto che, nel primo caso, le false dichiarazioni sono rese alla polizia giudiziaria per intralciare le indagini, mentre nella seconda ipotesi esse vengono rese all'autorità giudiziaria, ledendo l'interesse alla giusta definizione del processo mediante una corretta acquisizione della prova. Ricorda di essere stato ascoltato, come persona informata dei fatti, dal P.M. Frisani e di aver reso a quest'ultimo dichiarazioni mendaci: pertanto egli deve rispondere unicamente del reato di cui all'articolo 371-bis del codice penale. Rileva infine di aver immediatamente ritrattato le dichiarazioni non veritiere, rivelando quanto era a sua conoscenza sui fatti in questione. L'articolo 376 del codice penale prevede che la ritrattazione escluda la punibilità. Ne consegue che nei suoi confronti l'avvenuta ritrattazione esclude la perseguibilità per l'unico reato eventualmente commesso. Ritiene pertanto non concedibile l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

Infine, i dottori Finocchiaro e Voci sono stati ascoltati, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato nella seduta del 15 dicembre 1994 ed hanno fornito chiarimenti in risposta alle domande di alcuni componenti, rimettendosi comunque alle risultanze degli atti processuali.

Il dottor Voci ha altresì richiamato il contenuto della memoria a suo tempo depositata.

\* \* \*

Nel dibattito in Giunta preliminare ed immediato rilievo ha assunto un dato inequivocamente emergente dalla relazione del Collegio inquirente e che vale indubbiamente a caratterizzare l'intera vicenda e cioè la circostanza che, pur a seguito di una indagine approfondita, nella sede giudiziaria non siano emersi elementi idonei a

fondare un giudizio di responsabilità del senatore Nicola Mancino in ordine al reato di favoreggiamento; se è vero come è vero che da una lato il P.M. ha formulato richiesta di archiviazione, dall'altro il Collegio inquirente ha disatteso tale richiesta, unicamente perchè ritiene che per i reati cosiddetti ministeriali l'archiviazione prevista dalla legge costituzionale n. 1/89 e dall'articolo 2 della legge n. 219/89 è caratterizzata da una profonda differenza rispetto all'archiviazione in via generale disciplinata dagli articoli 408 e 409 c.p.p.

Secondo il Collegio inquirente infatti nei reati ministeriali l'archiviazione sarebbe possibile soltanto per «vicende concernenti reati ministeriali *ictu oculi* prive di fondamento» e cioè «quando sussistano fatti obiettivi che escludano in maniera inequivocabile la sussistenza della responsabilità penale». In ogni altro caso l'archiviazione non sarebbe possibile per non sottrarre «alla logica del giudizio vicende che per la loro particolare delicatezza e per le ripercussioni che possono avere anche fuori del processo meritano un vaglio accurato ed approfondito che solo il giudizio può garantire».

Orbene tale tesi generale, su cui il Collegio inquirente fonda la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Mancino, è apparsa all'unanime valutazione della Giunta non condivisibile, anche perchè in contrasto con la rivisitazione dell'istituto operata dalla Corte costituzionale nella recente sentenza del 23 novembre 1994, n. 403, già tenuta presente dalla Giunta nel ridelineare gli ambiti delle attribuzioni che il sistema assegna al Senato (e alla Giunta nella sua funzione servente rispetto all'Assemblea).

Secondo l'insegnamento del giudice dei poteri infatti nella materia dei reati cosiddetti ministeriali il Collegio inquirente è dotato di un potere di indagine eccezionalmente ampio, il cui esercizio è funzionale ad una «doppia (ancorchè profondamente diversa) valutazione di merito: quella dello stesso Collegio inquirente (di archiviare o di richiedere l'autorizzazione a procedere), e quella delle Camere di negare o concedere».



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re l'autorizzazione a procedere. Entrambe tali valutazioni (che rispettivamente concernono per il Collegio inquirente anche l'infondatezza della *notitia criminis* ovvero l'estraneità dell'indiziato al fatto e per la Camera il riscontro delle finalità di cui all'articolo 9, comma 3) debbano necessariamente fondarsi sulle risultanze delle indagini preliminari compiute».

Orbene è evidente che in tale logica non può condividersi l'assunto che limiterebbe l'operatività dell'archiviazione soltanto a denunce assolutamente prive di ogni fondamento, apparendo più corretto affermare infatti che l'archiviazione non va disposta e l'autorizzazione a procedere va richiesta soltanto in presenza di ipotesi accusatorie che abbiano un ragionevole margine di fondamento sulla base di riscontri indagativi ampi che consentano al Parlamento di esercitare il proprio potere valutativo, concedendo l'autorizzazione ove esito negativo abbia il riscontro delle finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1/89. Ed invero se l'assunto del Collegio inquirente fosse esatto, i margini valutativi che residuerebbero al Parlamento sarebbero estremamente ristretti e l'autorizzazione dovuta in termini di sostanziale automatismo, almeno nelle ipotesi in cui l'accusa si fonda su riscontri indagativi esigui o di quasi assoluta inconsistenza.

È apparso quindi alla Giunta che la tesi generale seguita dal Collegio potrebbe determinare una sostanziale incisione sulle attribuzioni che il sistema assegna nella materia al Parlamento. E tuttavia, sia pure a larga maggioranza, la Giunta stessa ha ritenuto che tale delicato problema poteva nel caso non essere affrontato una volta che la vicenda in esame per i suoi particolari contenuti consente comunque un riscontro positivo nella condotta tenuta dal senatore Mancino di almeno una delle due finalità previste dall'articolo 9 citato.

Vuol dirsi cioè che certamente non rientra nelle competenze della Giunta affermare o escludere la verità dei due episodi che costituirebbero il nucleo centrale dell'accusa reiterata e circostanziata che se-

condo il Collegio inquirente è stata mossa al senatore Mancino da parte dell'ex direttore del SISDE prefetto Riccardo Malpica, episodi che il senatore Mancino assolutamente contesta. Ciò che conta ai fini della valutazione propria che il Senato è tenuto a compiere sulla vicenda, è che da nessun elemento indagativo risulta che il Ministro Mancino fosse a conoscenza di una sicura appartenenza (quale frutto di appropriazione) a funzionari del SISDE dei fondi depositati presso la Banca Carimonte. Ciò che risultava al Ministro era che tale fosse stato l'assunto difensivo dei predetti funzionari e che lo stesso risultava confortato dai risultati di una indagine amministrativa prontamente disposta dal Ministro ed era stato accettato, almeno in un primo tempo, dalla magistratura inquirente (dottor Vinci). Può quindi al più prospettarsi che il Ministro nutra perplessità sulla verità di tale ricostruzione e tuttavia non risulta che lo stesso fosse in possesso di elementi idonei ad escludere la verità medesima. Su tali basi l'aver (nell'ipotesi accusatoria) formulato, nella telefonata pretesamente avuta con il Malpica la prognosi sulla possibilità che la versione già fornita al p.m. dottor Vinci reggesse ad un secondo vaglio giudiziario, ovvero l'aver lasciato nel preteso e anteriore colloquio alla responsabilità del prefetto Malpica di rendere all'autorità giudiziaria versione diversa, appare alla Giunta un comportamento istituzionalmente corretto e coerente all'alta responsabilità di governo di cui il Ministro dell'Interno è investito in materia così delicata.

In tale prospettiva un ulteriore dato è apparso decisivo alla valutazione della Giunta e cioè l'archiviazione disposta dallo stesso Collegio inquirente nei confronti del prefetto Lauro, pur essendone pacifica «la presenza ad un colloquio avente ad oggetto i fondi della Carimonte». Se ciò malgrado nessun addebito penale il Collegio inquirente ha ritenuto possibile muovere nei confronti del prefetto Lauro, deve necessariamente dedursi, per il rispetto che merita l'autonoma valutazione giudiziaria, che in quel colloquio la versione fornita al p.m. sulla intestazione fiduciaria dei fondi rinve-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nuti presso la Carimonte, fu ancora presentata come una ricostruzione possibile dell'intera vicenda e non come una versione sicuramente falsa e cioè artatamente costruita per deviare l'indagine del dottor Vinci. E se tale valutazione vale per il capo di gabinetto del Ministro, non può non valere per il Ministro medesimo, al quale non sembra giusto addebitare una mancanza di iniziativa ulteriore, una volta che la delicatezza della materia imponeva un atteggiamento cauto, perchè conforme ad un rilevante interesse pubblico nell'azione di governo.

Ed invero al complessivo esame della Giunta è apparso che l'intera vicenda possa anche nei suoi profili cronologici, così complessivamente ricostruirsi, non solo a seguito dell'esame di merito della documentazione pervenuta, ma anche in forza delle audizioni del senatore Nicola Mancino e dei Prefetti Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci, cui si è garantita ogni più ampia possibilità di esternazione ai fini di una migliore comprensione del caso giudiziario.

Sull'audizione del senatore Nicola Mancino, la Giunta ha volto, in buona sostanza, l'interesse più vivo, attesa anche la palese e più evidente disponibilità a riferire ad ogni domanda dei membri, cosa che non è avvenuta per i prefetti Voci e Finocchiaro. I passaggi principali delle risposte del ministro Mancino sono sintetizzati nei seguenti punti cardine:

A) Vicenda Carimonte (prima indagine del giudice Vinci, dicembre 1992):

la nomina del senatore Mancino a ministro dell'Interno, avvenuta nel giugno 1992, è successiva alla prassi della gestione di parte dei fondi del SISDE con intestazioni fiduciarie sulla banca Carimonte;

il prefetto Malpica ha dichiarato di aver disposto autonomamente la costituzione di fondi fiduciarie (interrogatorio al p.m. Frisani del 24 luglio 1993), prima della nomina a Ministro dell'interno del senatore Nicola Mancino;

la versione non è stata concordata con nessuno (interrogatorio di Malpica al p.m. Frisani del 24 luglio 1993);

il prefetto Finocchiaro, che subentra al prefetto Voci come direttore del SISDE il 10 novembre 1992, non ha informato il ministro Mancino della costituzione di fondi con intestazioni fiduciarie presso la banca Carimonte, di cui doveva avere avuto conoscenza dal Voci nel corso del passaggio di consegne;

l'indagine del dottor Vinci si chiuse con la restituzione dei fondi rinvenuti presso la banca Carimonte al direttore del SISDE, prefetto Finocchiaro, suffragando la tesi del deposito fiduciario affermata da Broccoletti, Finocchi, Di Pasquale, Martucci e Sorrentino e confermata dal prefetto Malpica, con esclusione di ipotesi di reato per tale vicenda, ove, peraltro, emergeva che le somme «intestate fiduciarmente» erano depositate presso la stessa banca che svolgeva per il SISDE funzioni di tesoriere (CARIMONTE);

il prefetto Malpica, nel confronto sostenuto con il senatore Mancino, è stato inequivoco: non ha mai incontrato, nè ha mai parlato con il ministro Mancino per concordare versioni di comodo, mentre le asserite, ma mai dimostrate, riunioni si sarebbero limitate ad un mero incontro - di cui si è già detto - nell'ufficio del Prefetto Lauro (Capo di gabinetto del Ministro) tra il prefetto Malpica e il prefetto Finocchiaro alla presenza del Capo di gabinetto, circostanza questa che portò ad una deduzione fuorviante da parte del Malpica stesso circa una qualche corresponsabilità conoscitiva del Ministro;

il prefetto Malpica lasciò la direzione dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nel febbraio 1993, per assumere l'incarico di Commissario al Comune di Torino.

B) Vicenda MIURA TRAVEL (seconda indagine del giudice Frisani):

nella primavera del 1993 il giudice Frisani, a seguito della bancarotta fraudolenta relativa al fallimento della MIURA TRAVEL, scoprì altri e più consistenti conti, presso la Repubblica di S. Marino, intestati ai soliti funzionari;

la asserita e pretesa telefonata compiuta dal Malpica al ministro Mancino, nel

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

maggio 1993, confermata più volte dallo stesso Malpica, non ha, per le ragioni esposte, alcuna capacità probante di un agire del Ministro non conforme ad una attenta cura degli interessi di Governo;

la stessa visita che il prefetto Malpica effettuò asseritamente in data antecedente alla telefonata - seppure riferita dal Malpica solo successivamente - concernente un incontro tra il ministro Mancino e Malpica, non rileva se non per la circostanza che il Ministro, in presenza di una indagine giudiziaria (Frisani-MIURA TRAVEL) aveva l'obbligo di attenderne gli sviluppi; la frase a lui asseritamente addebitata: «Va bene. Faccia come crede, insomma!» appare - ammesso e non concesso che sia vera - oggettivamente ispirata al fine di non ostacolare la giustizia e i suoi sviluppi.

\*\*\*

Conclusivamente, nonostante la complessità degli atti acquisiti all'indagine e la difficoltà di operare un controllo sugli atti di gestione riservata dei fondi del SISDE attraverso i rendiconti, in quanto questi sono stati distrutti per legge, non si è mai evidenziata alcuna responsabilità da parte del Ministro Mancino, anzi si è potuto constatare che egli ha compiuto tutti gli atti necessari a tutelare il buon funzionamento del Servizio e del Ministero.

Nè il Ministro avrebbe mai potuto e dovuto dubitare dell'indagine giudiziaria del giudice Vinci (Banca Carimonte).

Laddove può essere incominciata ad affiorare qualche perplessità, egli non solo non disponeva di alcuno strumento giuridico per compiere atti del suo ufficio, ma, ammesso che li avesse potuti o dovuti

compiere, avrebbe solo ostacolato il procedere della seconda indagine (Frisani MIURA TRAVEL) ponendo in essere solo affermazioni non suffragate da alcun riscontro documentale circa l'impiego dei fondi riservati, la cui documentazione era ormai distrutta e relegata solo nelle memorie dei funzionari interessati. Anzi, rileva la circostanza che nel ministro Mancino sia scattato il dubbio tanto da farlo agire per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, proprio astenendosi da qualsiasi attività non espressamente prevista dalla legge, in quanto era in corso una indagine giudiziaria. Tanto che, a maggioranza, la Giunta ha deliberato di proporre al Senato il diniego dell'autorizzazione a procedere per aver il senatore Nicola Mancino agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di governo.

Non nel medesimo senso la Giunta si è espressa nei confronti degli altri due coimputati, per i quali la magistratura potrà vagliare le singole responsabilità penali al fine dell'acquisizione della verità, in seguito alla quale potrebbero discendere valutazioni, in sede politica, volte alla riforma della legge sui Servizi di sicurezza ai fini - anche - della trasparenza della gestione dei fondi riservati.

Per tali ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza, con separate votazioni, di proporre al Senato di non estendere il diniego ai concorrenti e pertanto di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci.

PETRICCA, relatore

